



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 13 MARZO 2009

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. 4	(3.5.0)	
Disposizioni in materia di cultura – Modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 – Collegato ordinamentale		3
LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2009 - N. 5	(5.1.0)	
Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – Collegato ordinamentale		8

Anno XXXIX - N. 52 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

(3.5.0)

Legge regionale 10 marzo 2009 - n. 4
Disposizioni in materia di cultura – Modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 – Collegato ordinamentale

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39)

1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 10 le parole «di cui al successivo articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16»;
- b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.»;

- c) l'articolo 17 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 1.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.»;
- b) i commi 3 e 4 dell'articolo 7 sono abrogati;
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono abrogati;
- d) il comma 1 dell'articolo 10 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«c) approva la delibera triennale di cui all'articolo 22 e le relative variazioni;»;
- b) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;
- c) alla rubrica del titolo III, la parola «programma» è sostituita dalla seguente: «programmazione»;
- d) la rubrica dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente: «delibera triennale»;

- e) l'alinea del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

«1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:»;

- f) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22, le parole «gli indirizzi programmatici e» sono soppresse;
- g) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22, le parole «di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati»;
- h) al comma 2 dell'articolo 22, le parole «il programma regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la delibera triennale»;
- i) il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.»;
- j) al comma 1 dell'articolo 24, le parole «al programma regionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «alla delibera triennale»;
- k) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 25, le parole «al programma regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla delibera triennale»;
- l) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26

(Attuazione della delibera triennale)

1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all'approvazione della delibera triennale. Secondo le modalità definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.».

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;
- b) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5.»;
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.».

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9)

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole «delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «delibera triennale di promozione educativa e culturale»;
- b) al comma 2 dell'articolo 4, le parole «e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi» sono soppresse; le parole: «delibera-quadro» sono sostituite dalle seguenti: «delibera triennale»;
- c) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: «delibera triennale di promozione educativa e culturale»;
- d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di

programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.»;

- e) all'alinea del comma 2 dell'articolo 5, le parole «La delibera quadro» sono sostituite dalle seguenti: «*La delibera triennale:*»;
- f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5, le parole «gli indirizzi» e «le priorità» sono soppresse; le parole «campo culturale» sono sostituite dalle seguenti: «*materia di promozione educativa e culturale*»;
- g) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;
- h) l'articolo 6 è abrogato;
- i) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «*Attuazione della delibera triennale*»;
- j) l'alinea del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«*1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:*»;
- k) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, le parole «previsto nella delibera-quadro» sono soppresse;
- l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, le parole «, in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,» sono soppresse;
- m) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, le parole «ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi» sono soppresse;
- n) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«*1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.*»;
- o) al comma 1 dell'articolo 8, le parole «delibera-quadro regionale» sono sostituite dalle seguenti: «*delibera triennale*»;
- p) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35)

1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse;
- b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «*dirigente della direzione generale competente*».

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28)

1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 4, le parole «Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia» sono sostituite dalle seguenti: «*Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale.*»;
- b) al comma 2 dell'articolo 11, le parole «tra Regione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale» sono sostituite dalle seguenti: «*tra la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia*».

Art. 8

(Norma transitoria)

- 1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della

presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 9

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 marzo 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/812 del 3 marzo 2009)

Si riportano i testi risultanti dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 10 della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale»

Art. 10

1. Gli enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei anche associandosi tra loro o con altri enti.

2. Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi. In particolare assicurano, in conformità all'articolo 3, adeguati stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature nonché alla attuazione dei programmi di attività culturale.

3. Gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo scambio di personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della regione, il deposito temporaneo di cose mobili appartenenti ai loro musei, anche a titolo di reciprocità.

4. Agli enti che, nell'ambito dei propri musei, svolgono programmaticamente attività intese a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli, la regione concede finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui all'articolo 16.

Nuovo testo degli artt. 7, 9 e 10 della l.r. 6 agosto 1984, n. 39 «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico»

Art. 7

1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 1.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

3.

4.

5. I contributi sono corrisposti in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile, salvo quanto disposto al precedente art. 5, terzo comma.

6. Nel determinare la misura del contributo si tiene conto degli eventuali contributi devoluti per lo stesso fine dallo Stato e da enti pubblici e di eventuali contributi devoluti dalla Regione stessa.

Art. 9

1.

2.

3. Per l'ottenimento dei contributi finalizzati all'acquisto di immobili, occorre presentare:

a) ove si tratti di acquisto a trattativa privata, la copia del contratto preliminare di compravendita;

b) ove si tratti di acquisizione mediante procedura espropriativa, in attuazione di previsioni urbanistiche, la copia dell'istanza di emissione del decreto di esproprio;

c) la documentazione dei necessari finanziamenti ed affidamenti, per la parte di spesa non coperta da contributo regionale.

4. Per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, nonché per quelli finalizzati all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera e) del precedente art. 1, occorre presentare:

a) l'autorizzazione o la concessione comunale, corredata dai re-

lativi progetti esecutivi, nonché, ove necessario, dal nulla-osta della competente Sovrintendenza e dall'autorizzazione paesistica, rilasciata dai soggetti competenti così come individuati dagli articoli 2, 4 e 6 della l.r. n. 18/97;

b) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

c) ove necessario, l'impegno unilaterale di cui al precedente articolo 5, munito della prova dell'intervenuta trascrizione;

d) ove necessario, l'atto di impegno alla cessione gratuita dell'immobile alla regione o al comune, nelle ipotesi previste dal precedente art. 5, terzo comma;

e) la documentazione relativa al sistema di realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

Art. 10

1.

2. I contributi per l'acquisto di immobili sono erogati entro due mesi dalla loro concessione.

3. Ove si tratti di acquisizione mediante trattativa privata, i relativi contratti dovranno essere stipulati, a pena di decadenza del contributo, entro tre mesi dall'avvenuta concessione.

4. I contributi finalizzati all'esecuzione di opere devono essere corrisposti per una quota pari all'ottanta per cento del loro ammontare, all'atto della presentazione del certificato di inizio lavori, rilasciato dal comune competente per territorio.

5. Tali lavori devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario dell'intervenuta concessione, e devono essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, salva la facoltà della regione di concedere una proroga di tale termine allorché il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertata dai competenti uffici regionali.

6. Entro dieci giorni dalla presentazione del certificato di collaudo dei lavori, deve essere corrisposta la restante quota del venti per cento, ovvero la minor somma dovuta nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento sia risultato inferiore a quello preventivato.

7. Il collaudo dei lavori è effettuato da un tecnico nominato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, con le modalità di cui al titolo V della l.r. 12 settembre 1983, n. 70.

8. I collaudatori accertano l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte, verificando altresì, l'esatto ammontare delle relative spese, sulla base della documentazione allegata alla domanda di contributo, del relativo progetto e del relativo giornale dei lavori. Ulimate le operazioni con esito favorevole, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo.

8 bis. L'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Nuovo testo degli artt. 4, 5, 22, 24 e 25 della l.r. 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»

**Art. 4
(Funzioni della regione)**

1. La regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale; esercita inoltre le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione nazionale.

2. In particolare la regione:

a) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;

- b) determina i criteri per l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e degli archivi storici affidati agli enti locali;
- c) approva la delibera triennale di cui all'articolo 22 e le relative variazioni;
- d) attua, mediante appositi programmi, gli interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria, secondo la normativa regionale vigente;
- e) promuove direttamente gli interventi concernenti le biblioteche di interesse locale e gli archivi storici di pertinenza degli enti locali;
- f) promuove e coordina l'informazione bibliografica, nel rispetto degli indirizzi generali degli organismi tecnici statali competenti;
- g) coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;
- h) promuove e indirizza, nell'ambito delle strutture della regione, in collaborazione con le Università anche ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi;
- i) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria regionale;
- l) promuove e attua direttamente interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni di cui al presente articolo;
- m) assicura alle province momenti di partecipazione e coordinamento per l'attuazione della presente legge;
- n) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata in biblioeconomia.

3. Nello svolgimento dell'attività di tutela, catalogazione, conservazione, informazione relativa al patrimonio librario e documentario la regione collabora con l'amministrazione statale competente secondo la normativa vigente.

Art. 5 (Funzioni delle province)

1. Le province predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali ed i relativi piani annuali di attuazione secondo quanto previsto dal titolo 3 della presente legge e concorrono alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria con proprie indicazioni di priorità secondo la normativa regionale vigente.

2. Le province sono delegate ad esercitare, per i rispettivi territori e nell'ambito degli indirizzi definiti dalla regione, le funzioni amministrative connesse all'attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, in particolare a:

- a) promuovere e coordinare l'organizzazione ed il reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali, anche attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari degli enti locali;
 - b) svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei loro servizi;
 - c) promuovere attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;
 - d) curare la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria nel loro territorio.
3.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE

Art. 22 (Delibera triennale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di pro-

grammazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:

- a) gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo per i seguenti tipi di intervento:
 - a1) consolidamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari locali istituiti a norma del precedente art. 8.
 - a2) promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali anche attraverso il potenziamento delle biblioteche centro sistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;
 - b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi di cui alla precedente lettera a), la ripartizione degli stessi per province con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 23, specificando, in particolare, la quota dei finanziamenti riservati alle province per l'esercizio della delega;
 - c) le linee e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati e l'ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali nonché a quanto previsto dalla lett. h), secondo comma, del precedente art. 4;
 - d) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, le procedure dei sistemi statistico-informativi e i criteri per la verifica dell'efficacia degli interventi stessi.

2. La delibera triennale concerne un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della regione e fa riferimento alle previsioni finanziarie del relativo bilancio pluriennale. L'individuazione effettiva delle disponibilità finanziarie dei singoli anni è determinata comunque da quanto finanziariamente previsto nei corrispondenti singoli bilanci annuali.

3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 24 (Programmi provinciali pluriennali)

1. Le province, in conformità alla delibera triennale e sulla base dei programmi di cui al successivo art. 25, elaborano il programma pluriennale di cui al precedente art. 5.

2. Il programma provinciale pluriennale definisce:

- a) gli interventi da realizzare per l'organizzazione bibliotecaria regionale, secondo le tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;
- b) le previsioni di spesa e i criteri di erogazione dei finanziamenti;
- c) la previsione della quota del bilancio provinciale destinata all'organizzazione bibliotecaria;
- d) le modalità di controllo dei risultati e i criteri di rendicontazione.

3. I programmi provinciali pluriennali sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

Art. 25 (Programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche)

1. I comuni, singoli o associati, per le loro biblioteche e i rispettivi sistemi bibliotecari locali, definiscono il programma in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio.

2. Il programma individua:

- a) gli interventi da realizzare nell'ambito delle tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;
- b) i servizi da privilegiare e sviluppare per l'effettuazione dei compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 11;

- c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante le convenzioni di cui al precedente art. 10;
- d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti;
- e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- f) le modalità di verifica dei risultati rispetto alla delibera triennale di cui al precedente art. 22.

Nuovo testo degli artt. 4 e 7 della l.r. 19 dicembre 1991, n. 39 «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani»

**Art. 4
(Contenuto dei progetti di riqualificazione)**

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge, i progetti saranno redatti in conformità ai criteri ed alle modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

- 2.
- 3.

**Art. 7
(Erogazione dei contributi)**

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5.

1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

Nuovo testo degli artt. 4, 5, 7 e 8 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale»

**Art. 4
(Attribuzioni delle funzioni amministrative)**

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lett. b), secondo comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

2. Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono delegate alle provincie che vi provvedono nel rispetto della delibera triennale di promozione educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi programmi locali.

**Art. 5
(Delibera triennale di promozione educativa e culturale)**

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.

2. La delibera triennale:

- a) determina gli obiettivi, le modalità di intervento in materia di promozione educativa e culturale da osservarsi da parte della regione e degli enti delegati;
- b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale, anche facendo riferimento a specifici progetti;
- c) stabilisce, in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamenti destinata ad interventi di preminente interesse regionale;
- d) individua la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale;

e) definisce, con riferimento alla popolazione residente ed al territorio, al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla quota del bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento di cui alla precedente lett. d) è ripartita fra gli enti delegati;

e bis) definisce il contenuto dei programmi che gli enti delegati trasmettono alla Regione e il termine per la loro presentazione.

3.

**Art. 7
(Attuazione della delibera triennale)**

1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:

- a) determina l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi di preminente interesse regionale;
- b) individua ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle quote di finanziamento non riservate agli enti delegati;
- c) determina la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b); ove l'intervento sia attuato in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;
- d) determina l'ammontare del contributo da erogare alle provincie e ne dispone l'erogazione in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

**Art. 8
(Programmi degli enti delegati)**

1. Gli enti delegati, in base alla delibera triennale, adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa e culturale tenendo conto delle iniziative d'interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali.

2.

3. Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dagli artt. 80 e 81 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» così come integrata dalla l.r. 25 novembre 1986, n. 55 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 34/78».

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 35 «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali»

**Art. 2
(Procedure)**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui all'art. 1.

2. Sulla base degli interventi individuati, la Giunta regionale delibera la ripartizione finanziaria tra le categorie di interventi di cui all'art. 1, tenendo conto dei tempi di realizzazione delle iniziative e della loro rilevanza culturale.

3. Con successivi decreti, adottati anche singolarmente, il dirigente della direzione generale competente dispone l'assunzione degli oneri e delle spese per ogni intervento.

Nuovo testo degli artt. 4 e 11 della l.r. 14 novembre 2008, n. 28 «Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia»

(BUR2008022)

**Legge regionale 10 marzo 2009 - n. 5
Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale**

(5.1.0)

Art. 4**(Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili)**

1. È fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività devono chiedere le necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Art. 11**(Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia)**

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia.

2. Con accordo stipulato ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del d.lgs. 42/2004, tra la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia sono definite le modalità in base alle quali copia delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono pervenire all'archivio di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Modifiche alla l.r. 12/2005)**

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 25, nel primo periodo, le parole «quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «la data del 31 marzo 2010»; nel secondo periodo, le parole «di quattro anni» sono eliminate;

b) al comma 7 dell'articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Fino all'approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all'approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma.»;

c) il comma 8 bis dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.»;

d) il comma 8 sexies dell'articolo 25 della l.r. 12/2005 è sostituito dal seguente:

«8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale, per

l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.»;

e) dopo il comma 8 octies dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«8 nonies. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).»;

f) il comma 3 dell'articolo 26, è così sostituito:

«3. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertata l'inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente.»;

g) al comma 8 dell'articolo 64, dopo le parole «commissione per il paesaggio di cui all'articolo 81,» sono inserite le parole «*ove esistente,*»;

h) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 80, le parole «dagli articoli 38 e 39» sono sostituite dalle parole «*dall'articolo 38;*»;

i) al comma 3 dell'articolo 80, dopo la lettera e) bis) è aggiunta la seguente:

«e ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) bis), della l.r. 26/2003.»;

j) dopo il comma 6 dell'articolo 80, è aggiunto il seguente:

«6 bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.»;

k) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

*«Art. 94 bis
(Trasformazione urbanistica del territorio
e permesso di costruire)*

1. L'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è commessa alla realizzazione delle reti

e dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all'esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell'intervento.

2. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l'esecuzione e l'adeguamento delle opere di pertinenza dell'intervento di trasformazione urbanistica di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'amministrazione comunale non reputi necessario o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge.»;

l) alla lettera w) dell'articolo 104 della l.r. 12/2005 la frase «nonché all'articolo 25, commi 1 e 2 della presente legge» è sostituita dalla seguente «*nonché all'articolo 25, commi 1, 2 e 8 bis della presente legge;*».

Art. 2

(Interventi previsti dal Piano territoriale d'area Malpensa)

1. Le previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, approvato con la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative unicamente agli interventi di cui all'Allegato A – Tabella A1, mantengono efficacia fino all'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d'area, e comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.

2. Gli interventi di cui all'Allegato A – Tabella A2 della l.r. 10/1999 possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, qualora, entro lo stesso termine, sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.

3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano territoriale d'area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste inattuata alla scadenza del termine indicato dall'articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori dei parchi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, con l'applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti.

Art. 3

(Compensazione materiali di escavazione)

1. Per gli interventi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale di cui all'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e modalità operative per l'esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

(Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla legge regionale 17/2006)

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri profes-

sionali di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il 10 per cento del costo complessivo dell'opera.

2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni all'effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

4. Nel caso in cui l'opera non sia realizzabile o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite, in un'unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi interessi legali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziata a bilancio, stabilisce i criteri, l'importo e le modalità di ammissione al finanziamento.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.

7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 7 sono abrogati.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 500.000,00 per l'anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziata alla UPB 6.5.6.3.114 «Territorio montano e piccoli comuni» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all'anno 2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 marzo 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/815 del 3 marzo 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 25, 26, 64, 80 e 104 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»

Art. 25 (Norma transitoria)

1. *Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2010. Fino all'adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell'articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente all'approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il PTCP e con l'applicazione dell'articolo 97 della presente legge, nonché di varianti nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all'articolo 3 della predetta l.r. 23/1997. Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lett. i). Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. Fino all'adeguamento, il piano dei servizi di cui all'articolo 9 può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.*

1 bis. *Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.*

2. *I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all'approvazione del PGT non possono dar corso all'approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1997.*

3. *Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 4.*

4. *Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'articolo 18 della presente legge.*

5. *Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all'edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di program-*

mazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all'esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.

6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A) e della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1).

7. In assenza del documento di piano di cui all'articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall'articolo 87 è subordinata all'approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento. Fino all'approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all'approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma.

8. Fino all'approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa vigente.

8 bis. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.

8 ter. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 3, comma 52, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

8 quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di approvazione definitiva.

8 quinquies. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.

8 septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

8 octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d'uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.

8 nonies. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).

Art. 26 (Adeguamento dei piani)

1. Le province deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all'approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge.

3. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertata l'inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente.

3 bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 7 bis, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia

e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.

Art. 64 (Disciplina degli interventi)

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abaini e terrazze per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminarmente adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 14 della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all'articolo 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.

9. La denuncia di inizio attività deve contenere l'esame dell'im-

patto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 8.

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.

Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
- opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;
- interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- strade di interesse provinciale;
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
- interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 bis;
- linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;
- opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) bis), della l.r. 26/2003.

3 bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6 bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

Art. 104 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
- b) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
- c) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 «Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli»);
- d) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 44 (Modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 in materia di edificabilità dei suoli);
- e) la legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 (Nuove procedure per l'approvazione e gli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica);
- f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 (Modifica all'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 «Nuove procedure per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica»);
- g) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);
- h) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole);
- i) l'articolo 20 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);
- j) l'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- k) la legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione);
- l) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);
- m) la legge regionale 10 giugno 1985, n. 77 (Disposizioni di at-

tuzione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: «Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive»), ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all'esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio;

- n) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 15, recante norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione e 5 dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della l. 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);
- o) la legge regionale 12 settembre 1986, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);
- p) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (Modificazione dell'art. 43, ultimo comma, della l.r. 15 aprile 1975, n. 51, concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»);
- q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 (Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico);
- q bis) l'articolo 3 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»);
- r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 (Attuazione del terzo comma dell'art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 concernente «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali» - Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano);
- s) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio);
- t) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi);
- u) la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- v) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
- w) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), salvo per quanto previsto agli articoli 2, comma 4 e 6, comma 2, della l.r. 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), nonché all'articolo 25, commi 1, 2 e 8 bis della presente legge;
- x) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti);
- y) l'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);
- z) la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento);
- aa) la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia);
- bb) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 26 (Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico);
- cc) l'articolo 2, comma 61 bis e l'articolo 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), salvo

- per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge;
- dd) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);
- ee) la legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 (Interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia»);
- ff) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41;
- gg) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- hh) la legge regionale 4 agosto 2003, n. 14 (Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»);
- ii) il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;
- jj) l'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha sostituito l'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.

